



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2021/2022

N. 207 del 08/06/2022

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO POST LAUREAM PER ATTIVITÀ DI RICERCA

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** La Legge 30 novembre 1989 n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie;
- Visto** l'articolo 18 comma 5, lettera f della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2022;
- Vista** la delibera del Comitato Esecutivo del 19 maggio 2022;
- Ritenuto** necessario approvare il Regolamento Borse di Studio Post Lauream per Attività di Ricerca;

DECRETA

È approvato il Regolamento Borse di Studio Post Lauream per Attività di Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Il testo del citato regolamento è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Il Regolamento Borse di Studio Post Lauream per Attività di Ricerca di cui al presente decreto sostituisce quello precedentemente adottato.

Roma, 8 giugno 2022

L'Amministratore Delegato e
Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

Allegato
D.R. n. 207 del 08/06/2022

Regolamento Borse di Studio Post-Lauream per Attività di Ricerca

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio post-lauream per attività di ricerca (di seguito denominate “borsa/e di ricerca”), finalizzate allo svolgimento di attività formative e di studio finalizzate allo sviluppo di specifici progetti di ricerca scientifica, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca ai sensi dell’art. 18, comma 5, lettera f) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i progetti di ricerca scientifica da svolgere in ambito medico e clinico, l’Università, in base alla convenzione stipulata tra l’Università Campus Bio-Medico e la Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico (d’ora innanzi il “Policlinico”), garantisce ai borsisti lo svolgimento dell’attività prevista presso il Policlinico, secondo le modalità indicate nella suddetta convenzione.

Art. 2 (Copertura finanziaria)

1. Le borse di ricerca sono finanziabili:
 - dalle Unità di Ricerca utilizzando i fondi disponibili sul proprio centro di costo;
 - dal Policlinico, secondo quanto riportato negli artt. 28 e 29 della sopra citata convenzione;
 - da Enti Finanziatori pubblici o privati.
2. Le borse di ricerca non comportano oneri finanziari per il bilancio dell’Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.

Art. 3 (Istituzione della borsa e bando di selezione)

1. L’istituzione delle borse di ricerca è deliberata dal Senato Accademico, su proposta dalla Direzione Ricerca Universitaria, previa richiesta formalizzata del Responsabile Scientifico, in accordo con il Responsabile dell’Unità di Ricerca alla quale il fruitore della borsa di ricerca afferirà.
2. Le borse di ricerca vengono conferite a seguito di un bando di selezione emanato con Decreto Rettorale, reso pubblico per via telematica sul sito web dell’Ateneo.



3. La delibera di istituzione e il bando di selezione dovranno contenere informazioni dettagliate in merito a:
- titolo del programma di ricerca;
 - descrizione sintetica del programma di lavoro e delle specifiche funzioni da svolgere;
 - fonte di finanziamento;
 - settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari della ricerca;
 - Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività;
 - titolo di studio richiesto e gli eventuali requisiti curriculari;
 - modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione;
 - modalità di svolgimento della selezione;
 - durata che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi, con possibilità di rinnovo di cui al successivo art. 11;
 - importo della borsa;
 - modalità di verifica dei risultati dell'attività;
 - sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - conoscenze e competenze linguistiche.
4. Il termine della presentazione delle domande non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

- Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea triennale di cui al D.M. 509/1999 o al D.M. 270/2004 o della laurea magistrale/specialistica (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04) o analogo titolo accademico conseguito all'estero equiparabile, per durata e contenuto al titolo italiano, la cui idoneità viene accertata dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5.
- Il bando può prevedere ulteriori requisiti, oltre a quelli di accesso sopra indicati.

Art. 5 (Commissione giudicatrice)

- La valutazione viene effettuata da una Commissione giudicatrice (d'ora in poi Commissione), nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico.
- La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti universitari esperti dell'attività oggetto della borsa di ricerca.
- La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
- Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.



Art. 6 **(Procedura di selezione)**

1. La selezione potrà essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio.
2. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, se previsto, formalizzandoli nei relativi verbali ai fini di assegnare i relativi punteggi.
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti da ripartire tra i titoli, qualora la selezione sia effettuata per titoli o tra i titoli e il colloquio qualora sia effettuata per titoli e colloquio.
4. Verrà, inoltre, verificato il grado di conoscenza della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
5. La data, l'orario e il luogo di svolgimento del colloquio saranno portati a conoscenza dei singoli candidati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, mediante comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università. La pubblicazione sul sito web dell'Università ha valore, a tutti gli effetti, come notifica, senza ulteriori formalità. La data di svolgimento del colloquio potrà altresì essere indicata direttamente sul bando di concorso. Anche in questo caso la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. Il candidato regolarmente convocato, che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame, sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura di selezione.
7. I risultati delle valutazioni dei titoli e del colloquio, ove previsto, saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
8. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio, ove previsto.
9. Sono ritenuti idonei i candidati che conseguiranno un punteggio pari a 60/100.
10. Al termine dei lavori, la Commissione redige la graduatoria di merito, formata secondo l'ordine decrescente sommando i punteggi conseguiti per ciascun candidato e individua il vincitore.

Art. 7 **(Accertamento della regolarità degli atti e conferimento della borsa)**

Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità degli atti concorsuali, approva l'esito della selezione e conferisce la borsa di ricerca al candidato risultato vincitore.
Verrà, inoltre, data pubblicità degli esiti della selezione sul sito web dell'Università.

Art. 8 **(Accettazione, rinuncia e decadenza e revoca della borsa)**

1. La borsa di studio per attività di ricerca viene accettata dal candidato risultato vincitore, secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso, previa dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità.
2. L'eventuale rinuncia alla borsa è ammessa solo a seguito di comunicazione scritta al Responsabile Scientifico, con un preavviso di almeno venti giorni. In tal caso è riconosciuto l'eventuale pagamento della borsa per l'attività effettivamente svolta fino a quel momento e documentata nella relativa relazione.
3. Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.





4. L'Università si riserva la possibilità di revocare la borsa di studio per i seguenti motivi:
 - a) violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art.10;
 - b) giudizio negativo espresso dal Responsabile scientifico sull'operato del borsista;
 - c) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria dell'attività oggetto della borsa.
5. Nelle ipotesi suindicate al borsista è comunque riconosciuto il pagamento della borsa per l'attività svolta fino a quel momento e documentata in una apposita relazione.

Art. 9

(Diritti e doveri dei titolari di borsa)

1. Il titolare di borsa (d'ora in poi borsista) è tenuto a svolgere l'attività studio o di ricerca in maniera continuativa, secondo le indicazioni e sotto la direzione del Responsabile Scientifico, nonché a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni, le notizie, i documenti e le conoscenze acquisite nel corso dell'attività.
2. Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati. Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa. In questo caso, la borsa viene automaticamente prorogata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di ricerca correlata alla borsa di ricerca potrà essere svolta, oltre che presso la struttura accademica interessata, anche presso altri soggetti pubblici e/o privati, anche stranieri, qualora ciò sia previsto nel bando.
4. Al termine del periodo di fruizione della borsa, il borsista è tenuto a presentare al Responsabile scientifico una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Responsabile Scientifico, sulla base della valutazione di tale relazione, potrà proporre alla Direzione Ricerca Universitaria il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.
5. Il borsista si impegna a rispettare il Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Università.
6. Il borsista si impegna altresì a osservare i principi cui si ispira l'attività dell'Università contenuti nella sua Carta delle Finalità, nonché le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.

Art. 10

(Incompatibilità)

1. La borsa di ricerca è incompatibile:
 - a) con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa;
 - b) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) con assegni di ricerca;
 - d) con rapporti di lavoro subordinato;
 - e) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato.



2. Il borsista può svolgere attività di lavoro occasionale, previa autorizzazione del Responsabile Scientifico, in accordo con il Responsabile dell'Unità di Ricerca, e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.
3. Non possono partecipare alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Responsabile Scientifico, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla struttura accademica proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 11

(Importo, durata e rinnovo delle borse)

1. L'importo annuo lordo delle borse di ricerca è determinato dal Senato Accademico, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla complessità del progetto di ricerca, e non dovrà essere superiore all'importo minimo annuo di un assegno di ricerca stabilito dalla normativa vigente, salvo necessità specifiche del programma di ricerca che le finanzia. Tale importo dovrà essere riproporzionato per periodi inferiori ai 12 mesi. Le borse di ricerca vengono erogate in rate mensili posticipate.
2. La durata dell'attività per la quale è attribuita la borsa di ricerca, che non può essere inferiore ai 3 mesi e superiore ai 12 mesi, è indicata nel bando di concorso.
3. Il rinnovo della borsa di ricerca è deliberato dal Senato Accademico, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria, previa richiesta formalizzata del Responsabile Scientifico, in accordo con il Responsabile dell'Unità di Ricerca alla quale afferisce il borsista.
4. La borsa può essere rinnovata per una sola volta fino a un massimo di 12 mesi, verificata la disponibilità dei fondi e ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa di ricerca è stata istituita. La durata complessiva della borsa di ricerca, rinnovi compresi, non può in ogni caso superare la durata complessiva di ventiquattro mesi.

Art. 12

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. Alle borse di ricerca, di cui al presente regolamento, si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla normativa vigente.
2. Il conferimento della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né con l'Ateneo né con la Fondazione, né con l'Ente finanziatore. Non dà altresì luogo né a trattamenti previdenziali né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari delle borse di ricerca nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.



Art. 13
(Norme finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Università.